

# Factoring e Dlgs 198/2021

Relazione introduttiva dello Studio De Nova in merito all'attività di factoring avente ad oggetto i crediti derivanti dai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198

Organo associativo

Sfaff Associativo

Stato del documento

Bozza per la discussione

Data

24/03/2022

**Relazione introduttiva in merito all'attività di *factoring***  
**avente ad oggetto i crediti derivanti dai contratti di fornitura**  
**di prodotti agricoli e alimentari di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198**

\* \* \*

**1. Le relazioni commerciali e i contratti disciplinati dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.**

**1.1.** Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 disciplina le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari al fine di contrastare pratiche commerciali sleali e offrire una maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare (art. 1, 1° comma). La disciplina di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 ha poi ad oggetto i contratti relativi *«alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti»* (art. 1, 2° comma), siano essi accordi quadro (secondo la definizione indicata dall'art. 2, 1° comma, lett. a) o direttamente contratti di cessione (secondo la definizione indicata dall'art. 2, 1° comma, lett. e), anche con consegna pattuita su base periodica (ossia gli accordi quadro o i contratti *«di fornitura con prestazioni periodiche o continuative»*: vedi art. 2, 1° comma, lett. f).

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 invece non si applica *«ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori»* (art. 1, 3° comma).

**1.2.** Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 introduce, quanto ai contratti di cessione, il requisito della forma scritta e devono presentarsi in tale forma anche tutti gli elementi che l'art. 3, 2° comma, qualifica come essenziali: *«I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento»*. Peraltro, *«a condizione che»* tali *«elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro»*, *«l'obbligo della forma scritta può essere assolto»* anche tramite una serie di documenti, tra cui le *«fatture»*.

**1.3.** Quanto alle modalità di pagamento, l'art. 4, 1° comma, prevede dei termini di pagamento tassativi per le forniture di prodotti agricoli ed alimentari, al massimo di trenta o sessanta giorni, a seconda che il contratto di cessione preveda una consegna su base periodica o meno e a seconda che i prodotti agricoli siano deperibili o meno.

Il pagamento oltre i termini individuati dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 consiste in una pratica commerciale scorretta (art. 4, 1° comma) ed espone l'acquirente-debitore del prezzo sia all'obbligo di corrispondere interessi moratori ad un tasso maggiorato (art. 4, 2° comma) sia a sanzioni amministrative (art. 10). Inoltre ogni pattuizione contraria è nulla (art. 1, 4° comma).

**1.4.** Infatti, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, l'acquirente-debitore del prezzo se paga dopo i termini previsti dall'art. 4, 1° comma, è obbligato a corrispondere al fornitore-creditore gli interessi legali di mora ad un saggio particolarmente elevato, superiore di quattro punti percentuali rispetto al saggio maggiorato previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Inoltre, rimane comunque fermo *«il diritto del fornitore di avvalersi*

dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231» e così, ad esempio, il diritto a chiedere il risarcimento per le spese di recupero.

**1.5.** Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 poi all'art. 1, 4° comma, specifica che le previsioni di cui all'art. 4 (tra cui quelle in tema di termini per il pagamento e di interessi moratori) «*costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto*».

**1.6.** A fronte dell'inosservanza dei termini di pagamento è previsto anche un importante impianto reattivo pubblicistico, che va ad affiancarsi a quello relativo «*all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206*» assegnato all'AGCM, le cui funzioni e competenze al riguardo sono fatte salve (art. 8, 5° comma).

In particolare, viene assegnata al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (anche detto "ICQRF") la funzione di «*autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689*» (art. 8, 1° comma). A tal fine l'ICQRF ha importanti e penetranti poteri (vedi art. 8, 2° comma), quali quello di condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di denunce presentate dai soggetti indicati dall'art. 9 (ossia da qualsiasi soggetto stabilito nel territorio nazionale nonché dalle organizzazioni dei produttori o dei fornitori ovvero dalle associazioni degli acquirenti). Nell'ambito delle indagini l'ICQRF può chiedere «*agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate*» (art. 8, 2° comma, lett. b), può effettuare «*ispezioni in loco, senza preavviso*» (art. 8, 2° comma, lett. c). All'esito di tali indagini l'ICQRF se accerta le violazioni di disposizioni di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 «*impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale scorretta*» (art. 8, 2° comma, lett. d) e «*avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie*» (art. 8, 2° comma, lett. e). Tanto i provvedimenti inibitori di cui all'art. 8, 2° comma, lett. d, quanto i provvedimenti sanzionatori di cui 8, 2° comma, lett. e, sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 8, 2° comma, lett. f).

**1.7.** Quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, l'art. 10 in merito ai termini di pagamento prevede che «*Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000 euro*» (3° comma), sanzione la cui misura «*Nei casi di reitera violazione*» può essere «*aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al*

*triplo» fermo restando il limite del «10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento».*

1.8. Infine, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 all'art. 10, 14° comma, fa comunque *«salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile».*

## **2. L'attività di factoring avente ad oggetto crediti derivanti dai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.**

2.1. L'attività di *factoring* avente ad oggetto i crediti derivanti dai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 pone numerose questioni che meritano di essere approfondite in commissione legale.

2.2. Ipotizziamo che il contratto di cessione di prodotti agricoli (o, come detto, anche la fattura) indichi un termine di pagamento superiore a quello prescritto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.

Ipotizziamo che il fornitore, creditore del prezzo di fornitura, intenda cedere il credito ad un *factor* eventualmente chiedendo al *factor* anche un anticipo.

Una prima reazione del *factor* potrebbe essere quella di astenersi dall'acquistare il credito e dal corrispondere al fornitore l'anticipo proprio perché i termini di pagamento sono superiori a quelli prescritti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198: tale reazione però potrebbe porre il *factor* in difficoltà nella gestione e nel mantenimento della relazione commerciale con il fornitore.

Una seconda reazione del *factor* potrebbe invece essere quella di acquistare il credito e eventualmente corrispondere al fornitore anche l'anticipo richiesto.

Cosa succede in questo caso?

Ipotizziamo che il termine di pagamento indicato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 sia scaduto, mentre quello previsto dal contratto tra fornitore-cedente e acquirente-debitore (o, come detto, anche dalla fattura) non sia scaduto: il *factor* può procedere all'incasso?

Ipotizziamo che il contratto di *factoring* abbia ad oggetto tutti i crediti derivanti da un contratto di cessione di prodotti agricoli con consegna pattuita su base periodica e che nel contratto di *factoring* si indichi che il *factor* debba procedere all'incasso dei singoli crediti in base alle scadenze indicate nel contratto di cessione di prodotti agricoli o nelle singole fatture: se i termini di pagamento indicati nel contratto di cessione di prodotti agricoli (o nelle fatture) sono superiori ai termini di pagamento indicato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, il *factor* quale termine deve considerare per procedere all'incasso? Se considera quello indicato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, il *factor* deve procedere anche all'incasso degli interessi moratori previsti dall'art. 4, 2° comma, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198? Se invece considera il termine contrattuale superiore a quello legale, il *factor* può essere considerato inadempiente dal fornitore-cedente?

Più in generale, il *factor* che acquista crediti con termini di pagamento superiori a quelli indicati dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 può ritenersi che abbia favorito una pratica commerciale scorretta vietata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198? Si espone così al rischio di vedersi coinvolto in qualche indagine dell'autorità ICQRF? Si espone a rischi reputazionali?

**2.3.** Si tratta di una serie di primi interrogativi che evidenziano l'opportunità che l'attività di *factoring* avente ad oggetto i crediti derivanti dai contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 sia sottoposta all'approfondimento della commissione legale.